

## **Interpello n. 21**

***OGGETTO: decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1.***

### **QUESITO**

Alfa S.r.l. fa parte del Gruppo internazionale Zeta, *leader* nel settore della\_\_\_\_\_.

L'istante è controllata al 100 per cento da Beta AG, che, a sua volta, è controllata dalla Delta AG, entrambe società residenti in Svizzera. La Delta AG è interamente partecipata dalla società Gamma (Stato UE). Il capitale di quest'ultima è di proprietà di Teta AG (Stato UE), società controllata al 100 per cento dalla capogruppo Omega (Stato UE).

Nel 2015, la Teta AG ha concesso ad Alfa un mutuo di scopo per un importo pari a \_\_\_\_\_milioni di euro. Nel corso del 2017, la Teta AG ha chiesto la restituzione integrale del finanziamento di cui sopra. Conseguentemente, in data \_\_\_\_\_2017, Beta AG ha conferito ad Alfa \_\_\_\_\_milioni di euro in modo da consentire la restituzione del finanziamento a Teta AG.

La Beta ha reperito le risorse finanziarie necessarie per il conferimento, tramite un versamento in conto capitale ricevuto da Gamma. Quest'ultima, a sua volta, si è indebitata nei confronti del *cash pooler* Y (che opera esclusivamente come *cash pooler* delle società del Gruppo dello Stato UE). Successivamente, per ripagare il debito nei confronti di Y, la società Gamma ha ricevuto un finanziamento da Teta per \_\_\_\_\_milioni di euro con scadenza 31 dicembre 2022.

Ciò premesso, Alfa chiede la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE contenuta nell'articolo 10 del decreto ministeriale 3 agosto 2017 in relazione al conferimento ricevuto da Beta AG.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante ritiene di trovarsi in una delle situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione delle disposizioni antielusive ACE.

Il conferimento ricevuto da Alfa proviene dalla Svizzera, Stato che scambia informazioni con l'Italia. Inoltre, il contribuente afferma che non si sono verificate operazioni che rappresentino una duplicazione del beneficio ACE mediante atti di apporto "a catena" all'interno di società del Gruppo. Il conferimento in danaro ricevuto nel 2017 da Alfa è stato utilizzato esclusivamente per rimborsare il finanziamento precedentemente erogato da Teta AG.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Occorre preliminarmente osservare che l'istante ha chiesto l'applicazione della disciplina antielusiva dettata in materia di ACE dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017 ("Nuovo decreto ACE").

Si rammenta, al riguardo, che la possibilità di applicare anticipatamente le nuove disposizioni antielusive è stata confermata con la circolare del 26 ottobre 2017, n. 26/E nella quale è stato chiarito che, in relazione ai periodi d'imposta 2016 e 2017, è rimessa al singolo contribuente la facoltà di anticipare, purché integralmente, le disposizioni dettate dall'articolo 10 del Nuovo decreto ACE.

Il comma 4 dell'articolo 10 del Nuovo decreto ACE prevede una riduzione della base di calcolo dell'ACE in capo al conferitario per un importo pari ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo.

Il conferimento dell'esercizio 2017 per euro \_\_\_\_\_milioni nei confronti di Alfa è stato effettuato dal socio unico Beta AG, residente in Svizzera, giurisdizione che con decreto ministeriale del 9 agosto 2016 è stata inclusa nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.

La controllante svizzera di Alfa è partecipata al 100 per cento da Delta AG, altra società della Confederazione Elvetica. Quest'ultima è controllata dalla Gamma, residente in

(Stato UE), il cui capitale è detenuto interamente da Teta, altra società (Stato UE). Teta è interamente partecipata dalla capogruppo Omega (Stato UE).

La Omega risulta partecipata dalle seguenti fondazioni private: X e W (Stato UE), i cui proprietari sono persone fisiche residenti in (Stato UE).

Nel presupposto, rappresentato dall'istante, e in questa sede assunto acriticamente, che non vi siano soggetti *black listed* nella compagine sociale di Omega, occorre soffermarsi esclusivamente sulla richiesta di disapplicazione dell'articolo 10 del Nuovo decreto ACE con riferimento a possibili duplicazioni ai fini ACE dell'importo di \_\_\_milioni conferito da Beta AG ad Alfa.

Al riguardo, Alfa ha dichiarato che le risorse finanziarie ricevute dal socio unico nel 2017 sono state utilizzate esclusivamente per rimborsare il finanziamento precedentemente erogato da Teta AG e ha incrementato la propria base ACE solo a seguito del conferimento in esame e di utili accantonati a riserva.

Inoltre, ha prodotto documentazione relativa alla composizione analitica della base ACE delle società residenti in Italia appartenenti al Gruppo, M S.r.l. e N S.r.l. Le medesime società hanno incrementato la propria base ACE, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2017, esclusivamente tramite accantonamento dell'utile di esercizio.

Le informazioni e i documenti allegati all'istanza, pertanto, confermano che le risorse finanziarie ricevute nel 2017 da Alfa non sono state utilizzate per duplicare l'agevolazione ACE all'interno del Gruppo.

Per questi motivi, si esprime parere favorevole alla disapplicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera *a*), del Decreto ACE del 3 agosto 2018 in relazione al conferimento ricevuto da Alfa dal socio svizzero Beta AG.

La presente risposta, che ha valenza annuale, è riferita esclusivamente al periodo d'imposta 2017 e si basa sulle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo censurabile ai sensi dell'articolo 10-*bis* della Legge n. 212/2000. Come chiarito con circolare del 3 giugno 2015, n. 21/E, le fattispecie considerate dall'articolo 10 del decreto ACE, volte a contrastare la duplicazione

dell'agevolazione ACE, non esauriscono i casi di operazioni di capitalizzazione societaria idonee a generare un incremento dell'agevolazione ACE che possono dare luogo a fenomeni di elusione fiscale, consistenti nella creazione artificiosa di base ACE.

Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disapplicazione della norma antielusiva in oggetto e non anche alla correttezza della determinazione della base agevolabile ACE in capo all'istante, che potrà dunque costituire oggetto di esame in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*

*(firmato digitalmente)*